
NEGOZIAZIONE ASSISTITA: GLI ADEMPIMENTI PER L'AVVOCATO

Schema di **Giulio SPINA***

La [Legge 10 novembre 2014, n. 162](#) di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, (recante *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile* è stato pubblicato sulla *GU* n.212 del 12-9-2014 ed è entrato in vigore il 13 settembre 2014) è entrata in vigore l'11 novembre 2014¹.

Tra le varie novità si segnala il nuovo istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati.

Si riassumono di seguito i nuovi compiti al riguardo gravanti sugli avvocati.

L'AVVOCATO

Riferimento normativo: art. 2, commi 1 e 1-bis, e art. 9, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

- Si tratta degli **avvocati iscritti all'albo** anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 , relativo all'esercizio della professione di avvocato in uno **Stato membro diverso** da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.
- È fatto obbligo per le **amministrazioni pubbliche** di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.

* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile; Co-coordinatore redazionale *La Nuova Procedura Civile*; Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile e Navigatore del diritto*.

¹ Si veda SPINA, [Schema: entrata in vigore delle nuove norme sulla degiurisdizionalizzazione \(legge di conversione n. 162/2014\)](#), in *La Nuova procedura Civile*, 6, 2014.

- I difensori **non possono essere nominati arbitri** ai sensi dell'art. 810 c.p.c. nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

RISERVATEZZA E LEALTÀ

Riferimento normativo: art. 9, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

- E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con **lealtà** e di tenere **riservate le informazioni ricevute**; ciò costituisce **illecito disciplinare**.
- Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento **non possono essere utilizzate nel giudizio** avente in tutto o in parte il medesimo oggetto; ciò costituisce **illecito disciplinare**.
- I difensori delle parti (e coloro che partecipano al procedimento) **non possono essere tenuti a deporre** sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
- A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'**art. 200 c.p.p.** e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'**art. 103 c.p.c.**

INFORMATIVA

Riferimento normativo: art. 2, comma 7, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

- L'avvocato è tenuto ad **informare il cliente all'atto del conferimento** dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita².
- Si tratta di un **dovere deontologico**.

REDAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE

Riferimento normativo: art. 2, commi 2 e 4, art. 3 e 4, comma 1 e 2, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

- Redigere la convenzione, a pena di nullità, in **forma scritta**.
- **Indicarvi**: a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti); b) l'oggetto della controversia (che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro); c) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, c.p.c.

² Tale convenzione è “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati”.

- **Certificare l'autografia delle sottoscrizioni** apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità.
- Verificare l'**obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita** a norma dell'art. 3 d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE

Riferimento normativo: art. 2, comma 5, art. 4, comma 3 e art. 5, commi 2, 2-bis e 4, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

- La convenzione va conclusa con l'**assistenza di uno o più avvocati**.
- Sottoscrivere l'**accordo** eventualmente raggiunto, certificando l'**autografia delle firme** e la **conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico**.
- Certificare l'eventuale **dichiarazione di mancato accordo**.
- **Trascrivere nel precetto** ai sensi dell'art. 480, secondo comma, c.p.c. l'eventuale accordo.
- Non impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato; ciò costituisce **illecito deontologico**.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Riferimento normativo: art. 11, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

- I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice